CONFEDILIZIA - APE Ass. delha Proprieta Edilizio N. di Asserva Via Sicilia, 39H - 06 AN PERUGIA

ACCORDO PER I COMUNI DI CUI ALL'ALLEGATO 9 Tax 076 058212

in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (G.U. n. 62 del 15.03.2017) nonché della Legge n. 80/2014 e s.m.i.

L'anno <u>2024</u> il giorno <u>NOVE</u> del mese di <u>1499</u> tra le Associazioni Della Proprietà come di seguito rappresentate:

APE - il presidente Strappaghetti Paolo CONFAPPI – il coordinatore regionale Balducci Giuseppina CONFABITARE PERUGIA – Il presidente Lignani Alessandro APPC - il presidente provinciale MORETTI Claudio UNIONE INQUILINI/ IL SEGRETARIO REGIONAL Aurel Rivac

Aurel Ribac

Via Campo di Marte, 8/M RERUGIA
Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337

i Sindacati Degli Inquilini, come di seguito rappresentati:

SUNIA – il segretario provinciale Piastrelli Cristina SICET – il delegato provinciale Bernardini Gino UNIAT APS UMBRIA– il delegato provinciale Ciambelli Gianluca UNIONE INQUILINI – il segretario regionale Ribac Aurel FEDER.CASA – il segretario regionale Serpolla Marta CONIA - Il segretario provinciale Fagiolari Ivo U.N.J.A.T. - UIL — Provincia di Perugiao Via Ruggero D'Andreotto, 9A 06124 PERUGIA

BICET WARDENETS IN SICE OF THE PERSON OF THE

FEDER.CASA

ww. Marta Serpolla¢

gionale dell'Umbria

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1998, n. 292, supplemento ordinario, n. 203/L;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della citata legge n. 431 del 1998 che dispone che le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, commi 1, 2 e 3;

Visto il Decreto 16/01/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto: "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge";

Visto che il suddetto decreto ha approvato la Convenzione nazionale sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998 tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale e che, pertanto, è necessario provvedere alla stipula di un nuovo Accordo territoriale per i Comuni in parola, in sostituzione di quello attualmente in vigore;

Visto l'art. 3, specificatamente i commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s,m.i che, tra l'altro, ha introdotto la facoltà per il locatore di optare per il regime fiscale della "cedolare secca";

Evidenziato che, il presente Accordo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla Legge, si propone di favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni concordate ad uso abitativo, per avviare a soluzione il problema degli sfratti con particolare riguardo a quelli intimati per morosità incolpevole e di ricondurre alla legalità il mercato degli affitti irregolari.

Visto l' art. 9 comma 2 bis del dl 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni, della Legge 23 Maggio 2014, n. 80 che ha esteso la possibilità di applicare il regime fiscale opzionale della cedolare secca " anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, lo stato di calamità a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all' art. 2, comma 1, lettera c della L. 24/02/1992 n. 255" e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota prot. CG/0057753 del 07/11/2014, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento protezione Civile con la quale ha inviato l' elenco dei Comuni nel

SUNIX PROY. LE ISTELLI MACEILO 18

Segreterie.confappiúmária@gmail.con





Territorio della Regione Umbria per i quali è intervenuta la dichiara dello stato di emergenza nel periodo dal 23/05/2009 al 23/05/2014;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 06/07/2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell' 11 luglio 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio della Regione Umbria, in relazione ad una grave crisi idrica,:

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell'Accordo di cui all'art.2, comma 3 della legge 431/1998 e s.m.i., che tengano conto delle specificità del mercato delle locazioni nell'area del perugino, e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, si propongono in particolare i seguenti obiettivi: Favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi, a tal fine è stata prestata particolare attenzione alle zone Centro Storico, Centrale, Semicentro.

2. Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione e soprattutto dovuti a morosità incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti, anche utilizzando gli strumenti del F.I.M.I. e delle ASLO così come strutturati dalla Regione.

Contribuire a ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso e irregolare.

Contribuire a migliorare lo stato manutentivo degli immobili, in conformità delle norme sulla sicurezza, della tutela della salute e del risparmio energetico.

Contrastare le forme di discriminazione basate su colore della pelle nazionalità, origine, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità nell'accesso al mercato delle locazioni.

Per favorire il raggiungimento di questi obbiettivi, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo ritengono utile, come previsto dai commi 7-8 dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, l'assistenza delle stesse per la verifica dei parametri dei contratti di locazione stipulati e la loro rispondenza all'accordo territoriale.

Per consentire la più elevata diffusione e utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto નુકા presente Accordo, le parti riconoscono l'importanza del ruolo dell'Amministrazione 🕰 இன்று nale nel favorire le tipologie contrattuali di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/98 🕰 🛱 🛱 🖺 ante la determinazione di una aliquota IMU agevolata.

低單葉蘭爾atari del presente Accordo altresì convengono sulla opportunità del mantenimento dei ຈື່ອີເກີຍເເັດ fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente Accordo, e sulla sità che i benefici fiscali siano riconosciuti solo a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni.

TÜTTO CIÒ PRÈMESSO E CONSIDERATO CONVEN**CONO FEA 8 TIPUL**ANO QUANTO CONFEDERAZIONE DELLA FÊDER.CASA

SEGUE:

1. Oggetto

Avv. Marta Serpolla Segretario Regionale dell'Umbria

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

Il presente accorde definisce le modalità per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, tenéndo conto della suddivisione in aree urbane omogenee del territorio comunale interéssato e delle caratteristiche proprie di ciascuna unità immobiliare, nonché della volontà-regoziale delle parti.

2. Ambito di applicazione

I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione si appticano agli immobili locati ad uso abitativo, tenendo conto, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui all'art. 2, ≲comma 3, e all'art. 5, comma 2, della Legge 431/98 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, nonché alle condizioni stabilite dal combinato disposto dall' art . 3 , commi 6 e 6 bis del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23 e sm.i. e dell' art. 9, comma 2 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 maggio2014, n. 80 e s.m.i situati nel territorio dei Comuni di cui all' Allegato 1).

🕇 3. Termini di validità dell'accordo locale

UNIONE MOULINI IL SEGRETARIO B EGIONALE

Via Campo di Marte, 8/M - PSRUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 340.803 2337

ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNI DI CUI ALLA LEGGE N. 80/2014 E DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 16/01/2017

Segretario Regionale dell'Umbria

Il presente accordo depositato con le modalità previste dall'art 7 comma 2 del DM 16/01/2017 ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dal giorno successivo a quello di trasmissione mediante PEC al protocollo di ciascun Comune interessato. Il presente accordo resta comunque in vigore sino alla definizione del nuovo accordo comunale debitamente sottoscritto dalle associazioni interessate, ed al successivo deposito presso l'ufficio protocollo in caso di proroga delle disposizioni della Legge n. 80/2014. In presenza di specifiche e rilevanti esigenze, si può procedere alla verifica dei contenuti dell'accordo. Pertanto, mediante 5 motivata domanda, ogni organizzazione firmataria può richiedere al Comune una nuova 🙂 convocazione delle parti per introdurre modifiche ed integrazioni. Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune e trascorsi trenta giorni dalla richiesta, è la stessa organizzazione istante a poter procedere alla convocazione. Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al comune di provvedere alla convocazione delle Organizzazioni interessate per l'avvio della procedura di rinnovo. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può procedere di propria iniziativa alla convocazione. Avv. Marta Serpolla

4. Obbligatorietà dei tipi di contratto

In conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, i contratti di locazione a canone concordato devono obbligatoriamente essere redatti con le suddette modalità, ovvero utilizzando esclusivamente i contratti tipo, allegati A), B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

5. Modalità di calcolo per la determinazione del canone di locazione

Il canone viene determinato €/mq/anno, sulla base della moltiplicazione della superficie convenzionale dell'immobile con i corrispondenti valori definiti per ciascuna area urbana omogenea e per le relative sub-fasce di riferimento, dedotte in base al numero degli elementi caratteristici dell'immobile.

Le parti potranno concordare il canone di locazione entro i valori minimi e massimi stabiliti per ciascuna sub-fascia, così come espressamente indicati nella tabella di cui all'allegato 1) del presente accordo.

6. Individuazione delle aree urbane omogenee

Ai fini della determinazione del canone di locazione, le aree urbane omogenee sono individuate tenendo conto dei valori di mercato, le dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, esercizi commerciali, ecc.), e denominate nella seguente maniera:

Ass. delta Propriet Alfrico della Prov. di Peraga Via Sicilia, 3911 06128 PERUGIA Tel. e Per 075.535223101

- ZONA 1- (Centrale)
- ZONA 2- (Semicentro)
- ZONA 3- (Periferica)
- ZONA 4- (Delle Frazioni)

Le planimetrie relative a ciascuno dei Comuni di cui all' Allegato 1) corrispondono a quelle di cui all' Allegato 2) del precedente accordo trasmesso mediante PEC in data 08/05/2018, che qui si intendono integralmente riportate, seppure non allegate.

Nel caso che singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle aree si considererà l'intero edificio incluso nell'area ove trova ubicazione il civico di ingresso.

7. Elementi oggettivi dell'immobile ai fini dell'individuazione della sub-fascia

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna area urbana omogenea, sono individuate con riferimento ai seguenti elementi oggettivi dell'immobile:

- a) Vano con destinazione cucina con almeno una finestra(escluso soggiorno con angolo cottura);
- b) Unità immobiliari servite dall'ascensore;

A.P.P.C.
IL PRESIDIVAN PROV.LI(Dott. Children Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441
C8123 PERUGIA

UMBRIA

TO MEDILINA VERRITORIO V.M.I.A.T. - UIL
Provinge of Perugia
Via Rugger CAndreotto, S.A. Tel. 07556987/81

SEGRETARIO MEGIONALE SEGRETARIO MEGIONALE Campo of Marie, 8/M - PERUGIA

ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNI DI CUI ALLA LEGGE N. 80/2014 E DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 16/01/2017

₿.

୍ଦ୍ରି ଆନ୍ତ୍ରିଆ ମୁକ୍ତି । (୭) impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di 🕏 🗠 🕏icurezza vigenti alla data di stipula del contratto;

d) #iscaldamento autonomo;

୭၉ Doppio bagno di cui almeno uno con finestra e dotato di WC e Lavabo; il secondo bagno dovrà garantire al minimo WC e lavabo e complessivamente nell'immobile dovranno essere presenti tutti gli elementi (w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia);

Interventi di manutenzione straordinaria interna di almeno due tipologie tra rifacimento integrale di almeno un bagno; rifacimento integrale cucina, rifacimento infissi o pavimenti per almeno 50%, il tutto accertato ed eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di stipula del contratto:

Interventi di manutenzione straordinaria esterna integrale di impianti tecnologici comuni propri dell'edificio o facciate o coperture o scale e spazi comuni interni, ultimati da non oltre dieci anni, il tutto accertato ed eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di stipula del contratto;

- Porte blindate o porta rinforzata o comunque dotata di meccanismi antieffrazione;
- i) Vetri termici o doppi vetri:
- Abitazione sita in un comparto in cui siano presenti almeno tre dei seguenti servizi,esercizi j) commerciali, uffici pubblici, aree verdi pubbliche e servizi sociali;
- Edifici conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Edificio conforme alla normativa antisismica, con riferimento all'epoca di costruzione o di avvenuto adequamento antisismico;

m) Immobile unifamiliare (casa singola) o cielo- terra quest'ultimo dotato di giardino o corfle;

₹() Sistema di sicurezza o sistema d'allarme:

Impianto di climatizzazione del quale fruiscono almeno 50% dei vani utili;

Impianto solare termico per la produzione di acqua calda;

Fabbricato con servizio di portierato;

Immobile con piscina anche in uso comune;

Impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Per l'applicazione del punto f) è sufficiente l'esecuzione di almen/o due categorie di opere tra quelle elencate; per l'applicazione del punto g) almeno fina.

Per gli immobili costruiti negli ultimi 15(quindici) anni, antefiori alla stipula del contratto di locazione, si applicheranno, ai soli fini della determinazione del canone, gli elementi di cui ai punti f) e g) del presente articolo.

Relativamente ai punti f) e g) del precedente si precisa che la data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, del certificato di ultimazione dei lavori presentato agli cuffici regimentali, oppure quella comunque CONFEDERAZIONE DELLA accertata.

Calcolo superficie convenzionale

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

La superficie convenzionale, da considerare ai fini del calcolo per la determinazione del canone, è quella utile calpestabile così definita:

Per superfici utili calpestabili di appartamenti inferiori a mq 46 e per superfici utili calpestabili tra mq 46 e mq 70 valgono le maggiorazioni di cui alla Sentenza della Corte costituzionale n. 236/87.

Per superfici maggiori di mq 100 si applicherà una riduzione del 10% (dieci per cento) sino ad una superficie utile da considerare comunque non inferiore a mq 100.

- sino ad una superficie du commato:

 Alla superficie di cui sopra dovrà essere sommato:

 Alla superficie di cui sopra dovrà essere sommato: a. 25% (venti cinque per cento) della superficie dei balconi, e terrazzi (coperti e scoperti), cantine ed altri accessori simili;
 - b. 20%(venti per cento) soffitta, con esclusione di quelle aventi altezza a metri 1,20.
 - c. 50% (cinquanta per cento) della superficie delle autorimesse singole(garage);
 - d. 20% (venti per cento) della superficie del posto auto esclusivo o tettoia; non esclusivo in area condominiale riservata;
 - 15% (quindici per cento) della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
- 10% (dieci per cento) della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

 ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNI DI CUI ALLA LEGGE N. 80/2014 E DEL DECRETO I e Fax 073.5058212

DER, CASA

Marta Selpolla Segretario Regionale dell'Umiria

MINISTERIALE DEL 16/01/2017

La superficie scoperta in godimento esclusivo del conduttore, nel calcolo, non potrà superare29 - Tel. 075.5736441 la superficie utile calpestabile dell'immobile.

Il calcolo della superficie convenzionale è da considerarsi comunque valido entro una tolleranza di più o meno il 3 per cento della superficie convenzionale stessa. La superficie convenzionale, calcolata secondo le indicazioni di cui sopra, dovrà essere espressamente riportata in contratto.

9. Determinazione del canone di locazione

Le parti contraenti individueranno la sub-fascia ove si colloca l'immobile oggetto del contratto, sulla base della presenza nell'immobile stesso di un numero elementi di cui al precedente articolo 7) corrispondenti a quanto di seguito indicato:

ZONA 1- (-(CENTRALE):):

Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3;

Sub fascia 2 - un numero di elementi superiore a 3;

ZONA 2-(SEMICENTRO):

Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3 ?

Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 4 e 5 ;;

Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 5;

ZONA 3-(PERIFERICA):

Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3;

Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 4 e 5;

Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 5;

ZONA 4-(DELLLE FRAZIONI):

Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3;

Sub fascia 2 - un numero di elementi superiori a 3;

Solo PER LA ZONA 2 (SEMICENTRO), PER LA ZONA 3 (PERIFERICA) e ZONA 4 (DELLE FRAZIONI) per ogni elemento maggiore a 8 (otto) è prevista una maggiorazione di un punto percentuale per ogni elemento in più. Solo per la zona del centro storico, laddove il bagno sia dotato di finestra e la superficie calpestabile dell'immobile sia fino al max pari a mq 46, sarà previsto un punto in meno per l'accesso alla sub fascia superiore.

Le parti contraenti tenendo conto della superficie convenzionale, della zona omogenea ove ricade l'immobile, e degli elementi oggettivi sopra elencati, concordano il canone di locazione nei limiti del minimo e massimo al metro quadrato, mq, stabilito per ciascuna sub fascia, come riportato nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente accordo. Il canone di locazione concordato tra le parti dovrà essere compreso all'interno del valore minimo della sub-fascia 1 e quello massimo della sub-fascia così come determinata. Nell'ipotesi in cui il numero degli elementi coincide con quello minimo per l'accesso alla sub-fascia, il canone concordato dovrà essere sempre inferiore e mai pari al valore massimo stabilito per la sub fascia considerata.

10. Immobile arredato

Quando l'alloggio è arredato completamente, per consistenza e qualità idonee all'uso convenuto, nonché con elettrodomestici funzionanti (escluso lavatrice e lavastoviglie), le parti possono concordare una maggiorazione dei valori delle sub-fasce fino ad un massimo del 25%(venticinque per cento) a valere per l'intera durata contrattuale. Quando l'immobile è parzialmente arredato, la maggiorazione percentuale potrà oscillare come di seguito indicato: cucina arredata completa di elettrodomestici +8%. E' facoltà delle parti di concordare la maggiorazione con percentuale fino al 20% (venti per cento), solo nel caso di alloggio parzialmente arredato.(Nell' attribuzione della percentuale di maggiorazione del mobilio, in caso di arredo parziale, dovranno essere presi in considerazioni i vani totali arredati).

11. Maggiore durata

ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNI DI CUI ALLA LEGGE N. 80/2014 E DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 16/01/2017

NOINO STATE OF THE PROPERTY OF

U.N.I.A.T. - UIL Provincia di Perugia Via Ruggero D'Andreotto, 5/A 06124 PERUGIA

CONFAPPI
CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA: IMMOBILIARE

Coordinatore Regionale Giuseppare : Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.co..

Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441

05123 Ove le parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a quella minima di legge, che è stabilita in 3 (tre) anni, il canone, calcolato secondo le modalità di cui sopra, potrà essere incrementato, a partire dal primo anno, di una percentuale del 3% (tre per cento) per ogni anno di aumento fino ad un massimo del 9%.

Maggiorazione canone per recesso conduttore

Qualora le parti contraenti a seguito di specifica contrattazione all'atto della conclusione del contratto di locazione si accordino sul termine di preavviso del recesso del conduttore di 3 mesi dal contratto e senza gravi motivi, da parte del conduttore verrà riconosciuto una maggiorazione del 2% nei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dove è ubicato l'immobile, da valere per l'intera durata contrattuale.

13. Connessione internet

Per tutte le zone sopra definite, per gli alloggi dotati di sistema/i di connessione internet con Fibra ottica con contratto di utenza a carico del locatore il canone potrà essere maggiorato del 2,5 % annuo. CONFEDILIZIA - APE

14. Classe energetica

பு Per tutti gli immobili definiti in base alla classificazione energetica risultante dall'APE in corso di palidità alla data della stipula del contratto di locazione, il canone base sarà oggetto delle क्षेत्रकार्या variazioni:quando l'unità immobiliare è ricompresa entro le classi energetiche

- il canone base complessivo potrà essere aumentato del 9%;
 - A3 il canone base complessivo potrà essere aumentato del 8%;
 - 🗚 il canone base complessivo potrà essere aumentato del 7%;
 - 🖼 il canone base complessivo potrà essere aumentato del 6%;
 - B il canone base complessivo potrà essere aumentato del 5%;
 - C il canone base complessivo potrà essere aumentato del 4%;
 - D il canone base complessivo potrà essere aumentato del 3%;
 - E il canone base complessivo potrà essere aumentato del 2%;
 - F il canone base complessivo rimarrà invariato;

G - il canone base complessivo sarà ridotto del 3%.CONFAPPI


CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci

Locazione parziale

Tel. 368.3351068 Ferma restando la modalità di calcolo della supericiti con venzione definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva con l'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente accordo, nel caso di locazione di porzione di immobile, la superficie convenzionale massima dell'intero appartamento è frazionata in base alla superficie di ciascuna porzione locata. La superficie convenzionale di pertinenza del conduttore/i è assegnata quindi in proporzione alle superfici esclusive previste contrattualmente. La somma ञ्जीei canoni parziali non potrà in ogni caso superare il canone che sarebbe riferibile all'appartamento nel suo complesso, tenendo conto dell'intera superficie convenzionale massima dell'immobile che dovrà essere riportata anche nel contratto parziale. Nella Adeterminazione della superficie parziale dovrà tenersi conto e dovrà quindi essere applicato ই প্রবিধান বিষয়ে বিষয ministeriali 20 Giugno 1986, relativamente all' altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari 🔏 dei locali di abitazione art 2 così come recepito e disciplinato anche dal Regolamento Edilizio del Comune di Ramaia. Solo per la Zona 1(Centro storico) continuano a valere le metodologie per i calcoli delle superfici così come disciplinate nell'accordo de positato a mezzo pec in data 08/05/2018. Dovrà essere definita in modo preciso la misura della superficie utile calpestabile della/le camera/e che si affittano e quella degli spazi misura della superficie utile calpestabile della/le camera/e che si affittano e quella degli spazi comuni, allegando anche separatamente al contratto, la planimetria dell'appartamento sottoscritta dalle parti; Dovranno essere quantificate le spese condominiali, salvo conguaglio, Il locatore che si riserva parte dell' unità immobiliare dovrà partecipare in proporzione a tutte

ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNI DI CUI ALLA LEGGE N. 80/2014 E DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 16/01/2017

* OVE UBICATO MITTERICE DECETTO A LOCALONE



le spese sostenute per servirsi della cosa locata (acqua, luce, gas nettezza urbana e condominio). Il proprietario non potrà riservarsi l'uso di una o più camere senza uso dei sevizi comuni condivisi. Qualora il locatore si riservasse solo l'uso di una stanza per rimessa mobili, non potrò riservarsi l'accesso all' unità immobiliare e non potrà mantenervi la residenza, in questa ipotesi sarà esonerato da qualsivoglia partecipazione alle spese. Gli immobili che presentano una planimetria di accatastamento con lo stesso subalterno per soffitte, fondo o altra pertinenza, qualora queste non fossero concesse in locazione, il contratto da stipulare sarà sempre di tipo parziale.

16. Unità abitative di particolare pregio e/o zone aventi particolari caratteristiche

Con l'accordo di almeno due delle organizzazioni sindacali intervenute nel presente accordo, una per il proprietario ed una per il conduttore, si potranno convenire maggiorazioni al canone di locazione e sino ad un massimo del 20% (venti per cento), per unità abitative di particolare pregio e/o ubicati in zone aventi particolari caratteristiche. Tale accordo dovrà essere contenuto in apposito verbale sottoscritto dalle due associazioni interpellate, e dovrà essere obbligatoriamente allegato al contratto di locazione, pena la decadenza dal beneficio.

17. Contratto di locazione agevolata ad uso abitativo

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva dall'applicazione degli articoli 9,10, 12, 13 e 14 del presente accordo, le parti stipuleranno i contratti di locazione di cui al presente articolo utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al presente accordo (Allegato A), provvedendo ad integrarlo con l'indicazione della superficie convenzionale, della zona, della sub-fascia, con i dati delle parti e dell'immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previste nel presente accordo, nonché delle disposizioni di legge.

18. Contratti transitori ordinari

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva con l'applicazione degli articoli 9/10, 11,12, 13 e 14 del presente accordo, le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione di cui al presente articolo utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al presente accordo (Allegato B), provvedendo ad integrarlo con l'indicazione della superficie convenzionale, della zona, della sub-fascia, coni dati delle parti e dell'immobile, tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previste nel presente accordo, nonché delle disposizioni di legge. Detti contratti, in conformità all'art. 5, comma 1, della legge n. 431/98, e all'art 2 del D.M. 16 gennaio 2017, non possono avere una durata superiore a 18 mesi.

Il canone dei contratti transitori ordinari, per favorire la mobilità sul territorio, è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui al presente accordo. Nel contratto dovrà espressamente essere riportato il motivo di transitorietà che potrà riferirsi indifferentemente a ciascuna delle parti contrattuali e sia riferendosi alle esigenze del locatore che del conduttore. In ogni caso, le esigenze di transitorietà individuate all'atto della stipula del contratto di locazione, dovranno riferirsi ai seguenti motivi:

A) Esigenze di transitorietà del locatore

- a) Quando il locatore, entro diciotto mesi, intenda destinare l'immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta:
- Quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità;
- c) Quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

SA)

Via Sicilia, 39H

CONFEDERAZIONE DEBANIA PROV. LE PROPRIETA IMMOBILIARE SEGRETATIO

SEGRETARIO REGIONALE
Aure Ripe
Campo di Mare Ripe

UNIONE

ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNI DI CUI ALLA LEGGE N. 80/2014 E DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 16/01/2017

 d) Quando il locatore ha esigenza transitoria collegata ad un evento certo, a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto – suffragata, se possibile, da idonea documentazione;

e) Quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile CINEA PPI

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

Coordinatore Regionale Giuseppina Bolduca Tel. 368.3351068

b. Necessità di cure mediche o assistenza a familiari presso strutture pubbliche o private presenti nel Comune;

- c. Previsioni di trasferimento o trasferimento anche temporaneo della sede di lavoro;
- d. Contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
- e. Assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con compromesso regolarmente registrato;
- Quando il conduttore ha esigenza transitoria collegata ad un evento certo, a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto – suffragata, se possibile, da idonea documentazione;
- g. Acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro massimo 18 mesi;
- h. Ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
- i. Impegni collegati con campagne elettorali;

Esigenze di transitorietà del conduttore

a. Frequenza a corsi di studi e/o di formazione;

- j. Incarico professionale a termine;
- k. Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore legata ad un evento certo a data prefissata, espressamente documentata e riportata in contratto.

In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16.01. 217 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste esplicitamente dal presente accordo, sono assistite da almeno una associazione della proprietà edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo che ne attestano il supporto fornito in ordine alla effettiva esigenza di transitorietà del contratto.

In particolare, le modalità di assistenza sindacale consistono:

PEDERCAS

a. Accertamento delle dichiarazioni non comprese nell'elenco di cui sopra o difficilmente documentabili ai criteri generali di cui alla Legge 431/98 e dall'art 2, comma 1, del DM 16/01/2017, con trascrizione nel contratto delle esigenze transitorie definite;

b. Attestazione delle dichiarazioni delle parti ai fini della prova testimoniale in un eventuale

Blognes and Market Segments and Market Blognes Bronding Blognes Bronding Blognes Bronding Blognes Bronding Blognes Bronding Brond

UNIONE INOUILINI
IL SEGRETARIO PEGIONALE
Aurel Ribac

Via Campo di Marte, 8/M - PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337

19. Riparazioni ordinarie e straordinarie

Per quanto concerne la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria le parti convengono di provvedere applicando la "Tabella Oneri Accessori" allegato D),del Decreto 16 gennaio 2017.

Per quanto non previsto nella citata Tabella Oneri Accessori, la parti fanno riferimento alle norme vigenti e agli usi locali.

SOLO PER IL COMUNE DI BASTIA UMBRA SI APPLICANO I PUNTI 20 E 21 DEL PRESENTE ACCORDO

्र 20.Canone massimo dell'alloggio sociale ஓகுமுர்கு ந்ருமுதுருத்து

Ass. delia Propresa Edita de Margos, di Perugia Via Sicilia, 39H - 400 PERUGIA Tel. e Fax 0.753058212

. 3 . . <u>.</u> li

Bonds

Provided di Perugia Provided D'Andrectio, 5/A Ruggico D'Andrectio, 5/A 08124 PERUGIA

ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNI DI CUI ALLA LEGGE N. 80/2014 E DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 16/01/2017

CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA IMMOBILIAR
Cocrainatore Regionale Giuseppina Balda,
Tel. 368.3351068
Email: segreteria.confappiumbria@gmail.c

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita apprecedente articolo 8) e del canone che deriva con l'applicazione dell'articolo 9 del presente accordo. I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'art. 2, comma 3, del decreto 22 aprile 2008 sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono anche in riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite nel presente accordo.

Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste all'articolo 9 del presente accordo ma il canone di locazione massimo in nessun caso potrà essere superiore al canone medio così come determinato dalla fascia di appartenenza.

Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'art 4 del D.M. 16 gennaio 201

rt 4 del D.M. 16 gennaio 2017. FEDER.CASA IZIA - APE Avv. Marta Serpolla IZIA - APE Avv. Marta Serpolla IZIA - PERUSIA

21. Accordi integrativi grandi proprietà

Per le compagnie assicurative, i fondi immobiliari, le associazioni e le fondazioni di previdenza, gli istituti di credito, gli enti previdenziali pubblici, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà in capo ad un medesimo soggetto, di più di 80 (ottanta) unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e per le eventuali aggregazioni di microzone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli accordi territoriali relativi. Tali accordi integrativi prevedono, di norma, speciali condizioni migliorative per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto. Gli accordi integrativi possono individuare valori massimi del canone, all'interno delle fasce, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 3 del decreto 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146.

22.Attestazione bilaterale di rispondenza ex art. D.M. 16.01.201

Nella normativa vigente, i contratti concordati, di cui al presente accordo, costituiscono l'unico strumento per regolare e calmierare il mercato della locazione ad uso abitativo e, tenuto conto delle agevolazioni fiscali statali e comunali previste per coloro che si avvalgono di tali contratti, l'obiettivo di tutte le parti firmatarie e anche delle Istituzioni centrali e locali deve essere quello di accertare la conformità al presente accordo territoriale così come previsto dal DM 16/01/2017 di canoni e quanto altro previsto dai contratti di locazione sottoscritti tra le parti.

Per il raggiungimento di tale fine:

- 1. Le parti contrattuali possono essere assistite a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia o dei conduttori. Dell'assistenza si dà atto nel contratto che è sottoscritto dalle organizzazioni che l'hanno prestata con dichiarazione in calce al contratto stesso.
- 2. Le attestazioni previste dall'art. 1 comma 8, art. 2 comma 8, art. 3 comma 5 del Decreto Ministeriale 16/01 /2017 sono rilasciate alla parte richiedente da una organizzazione degli inquilini e da una della proprietà edilizia firmataria del presente accordo secondo le modalità e tramite l'elaborazione e consegna del modello di attestazione di cui all'Allegato 3) al presente accordo.
- 3. Le attestazioni previste dall'art. 1 comma 8, art. 2 comma 8, art. 3 comma 5 del Decreto Ministeriale 16/01 /2017, «può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui e' stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o



UNIONE INQUILINI

- SEGRETARIO REGIONALE

Aurel/Riggo
Ia Campo di Marel Tim - PERUGIA

dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce». (Legge 4 agosto 2022 N.122, Capo II, art. 7, G.U.193 del 19/08/2022).

23. Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa

In caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di locazione, di cui al presente accordo, nonché in ordine all'esatta applicazione degli accordi territoriali o integrativi, ciascuna parte, prima di adire l'autorità giudiziaria, deve ricorrere all'apposta Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione stragiudiziale prevista dall'art. 6 del D.M.16/01/2017 con le modalità stabilite dal Regolamento allegato E) del DM 16/01/2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello Allegato E) al presente Accordo.

CONFAPPI

Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci

Tel. 368.3351068 Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

CONFEDERAZIONE DELL PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIAN

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONI PROPRIETARI

Per APE - Strappaghetti Paolo.

Per APPC - MORETTI Claudio...

Per CONFAPPI - Giuseppina Balducci

Per CONFABITARE PERUGIA - Alessandro Lignani

SINDACATI INQUILINI

Per S.U.N.I.A. - Cristina Piastrelli

Per S.I.C.E.T. - Gino Bernardini ...

Per U.N.I.A.T. APS UMBRIA - Ciambelli Gianluca.

Per UNIONE INQUILINI - Aurel Ribac...

Per FEDER.CASA - Marta Serpolla ...

Per CONIA - Ivo Fagiolari.....

UNIONE MQUILINI IL SEGRETARIO REGIONALE Ribac

FEDER.CAS

Marta Serpolia

Rebionale del

Via Campo di Mare, 8/M - PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337

Provincia di 5 ecessa 7/810 ia Rudgere Way decement of the ro.it

greta

CONFEDIT

06128 PERUGIA

Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441 06123 PERUGIA

Via Sicilia, 39H

(Dott

ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNI DI CUI ALLA LEGGE N. 80/2014 E DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 16/01/2017

COMUNE di Spello Prot. n.0009451 del 0-05-2024
CONFEDILZO - APE
SICETUABRIA RECORDO LOCALE PER I COMUNI DI CUI ALLA CIEGGE 12.180/2014

CASA e VERRITORIO 06123 PERUGIA

COMPA P P I
CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA: IMMOBILIARE
Coordinatallegges 12.180/2014

Tel. 368.3351068

Empil: coordinatallegges 12.180/2014

CASA e ERRITORIO	06123 PERUGIA			ZONA	SEMICENTRO			- Fmail: sea				rotoriu		
1.1/	MIN		AX	MIN	SEIVILC	MAX		MIN €./mq		MAX €./mq		MIN €./mq		AX /mq
COMUNE	€./mq S1	S1	mqS2	€./mq S1	SI	€./mq S2	S3	S1	S1	S2	S3	S1	S1	S2
Bastia Umbra	29	67	71	26	45	59	67	23	42	56	61	21	41	45
Marciano	29	67	71	120		1	67	23	42	56	61	21	41	45
Magione	29	63	68	25	43	52	62	23	41	50	58	20	40	44
Castiglione del Lago	29	63	68	 		 		23	41	50	58	20	40	44
Gualdo Tadino	29	62	67	25	42	51	61	21	40	49	58	20	39	44
San Giustino	29	62	67		<u> </u>			21	40	49	58	20	39	44
Città della Pieve	29	62	67					21	40	49	58	20	39	44
Passignano sul	29	62	67	25	42	51	61	21	40	49	58	20	39	44
Trasimeno														
Panicale	29	62	67					21	40	49	58	20	39	44
Piegaro	29	62	67					21	40	49	58	20	39	44
Deruta	28	60	65					21	40	49	58	19	39	44
Spello	28	60	65	24	40	49	59	21	38	47	57	19	39	44
Trevi	28	60	65	24	40	49	59	21	38	47	57	19	39	44
Torgiano	28	60	65	24			1	21	38	47	57	19	39	44
Gualdo Cattaneo	28	60	65	24	40	49	59	21	38	47	57	19	39	44
Noccera Umbra	28	60	65	24	40	49	59	21	38	47	57	19	39	44
Montefalco	28	60	65	24	40	49	59	21	38	47	57	19	39	44
Bevagna	28	60	65	24	40	49	59	21	38	47	57	19	39	44
Norcia	27	58	64	23	39	48	58	20	37	46	56	18	39	44
Cannara	27	58	64					20	37	46	56	18	39	44
Bettona	27	58	64					20	37	46	56	18	39	44
Tuoro sul Trasimeno	27	58	64					20	37	46	56	18	39	44
Giano dell'Umbria	27	58	64					20	37	46	56	18	39	44
Massa Martana	27	58	64					20	37	46	56	18	39	44
Citerna	27	58	64					20	37	46	56	18	39	44
Collazzone	27	58	64					20	37	46	56	18	39	44
Valfabbrica	27	58	64					20	37	46	56	18	39	44
Castel Ritaldi	27	58	64					20	37	46	56	18	39	44
Cascia	27	58	64					20	37	46	56	18	39	44
Fossato di Vico	27	58	64	23	39	48	58	20	37	46	56	18	39	44
Campello sul	27	58	64					20	37	46	56	18	39	44
Cletunno														
Sigillo	27	58	64						<u> </u>			18	39	44
Pietralunga	27	58	64									18	39	44
Fratta Todina	26	57	63			1				ļ		17	39	44
Montone	26	57	63				ļ	19	36	45	55	17	39	44
Monte Castello di Vibio	26	57	63									17	39	44
Valtopina	26	57	63									17	39	44
Scheggia e Pascelupo	26	57	63					19	36	45	55	17	39	44
Costacciaro	26	57	63		Ī							17	39	44
Monte Santa Maria Tiberina	26	57	63									17	39	44
Sellano	26	57	63			1						17	39	44
Cerreto di Spoleto	26	57	63					19	36	45	55	17	39	44
Paciano	26	57	63									17	39	44
Preci	26	57	63			T						17	39	44
Lisciano Niccone	26	57	63			1		19	36	45	55	17	39	44
Monteleone di Spoleto	26	57	63									17	39	44
	26	57	63	†		†	1		1	1	† · · · ·	17	39	44
Sant'Anatolia di Narco	26	"	05											İ
Narco								ļ		_		17	39	44
	26 26 26	57	63									17	39 39	44

ACCORDO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A CANONE



CONCORDATO NEL COMUNE DI

ATTESTAZIONE BILATERALE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017

\mathbf{E}	ai	sensi	della	L	80/	201	4
-	41	201121	uviia	- T		200	

SiGE-	aze
	€

L'Organizza:	zione		persona	di				, e	l'Organizz	
		in 1	persona	di				,firmata	rie dell'A	ccordo
	er il Comune di									
_										
Premesso che	3 SUN	IA P	ROV.L	C.			CONFE	ELETE - APE		
Il sig	CRIS	II Segret	ario Ketori (:		C.F.		Ass. defin Proprieto Z	diliza pello Praz, di Parugio	nella qual	lità di
locatore	CRIS PERUG Te	IA - Via ok	Macella, 18		,		Tel. e Pax	75.5058212	•	
		admaket na	ti otegilopieis							
e il sig					., C.F	UNIC)NE HYO!	AILINI	, nella qua	alità di
conduttore de	ell'immobile/porz	ione di ii	mmobile			IL SEGNE	- 14 1 1 1 11 11 11 11 11 11	BIONALE		
	•						Aurel Riba			
sito a			in Via	/P.zz	a	Tel: 075.505	6392 - Cell: 3	340.6072337		
	• .		J:			:	ionala (aa	laalata oi se	nci dal n	unto 8
piano	int, con locale vigente p	nposia (ui per u	ma s	uperne	me convenz	norgiolmo:	nto/totolmor	nto ommol	hiliata
dell'accordo	o locale vigente p	er 11 Co	mune ai	4: .	je di	mq,uu	parziaime	doll'ort 1	O come n	villata rovieto
	nco a parte, sotto				con inci	emento dei		den ant.i	o, come p	CVISEO
	lo territoriale del			١.	~-		. .	***	4 D.T. 1 I	
Prestazione	e Energetica del	l'unità i	immobili	are:	Classe	energetica-	, di cui a	Il'attestato A	APE del	//
	lità fino al//					_				
Con riferim	nento al contratto	o stipula	ato il		• • • • • • • • •	e de	corenza il			, ın
	egistrazione, ess					scaduti,chi	iedono l'at	testazione d	i risponde	enza e
dichiarano,	sotto la loro resp	onsabil	ità, quant	o seg	gue:					
	ENCO TUTTE I									
	CESSARI PER									
APF	P,mq; :balco	ne di	. mq, por	tici d	li,mg	_l ,cantina di	,mq, sup	erficie scope	rta di pert	inenza
dell	'immobile in godi	imento e	sclusivo d	lel co	nduttor	e(giardino)	di,mq, su	perficie cond	dominiale a	a verde
nella	a misura corrisț	pondente	e alla qu	ota n	nillesim	ale dell'uni	ità immobil	liare di,	mq, autor	imessa
sing	ola(garage) di	,mq, po	osto macc	hina i	in uso e	sclusivo di .	,mq	A.P.	D C	
		- -						L PRESIDEN		L.F
2. ELF	ENCO DEGLI EI	LEMEN	TI OGGI	ETTI	VI DEL	L'IMMOB	II E	— (Dott. Clauc	#io More≘ii)	
	FINI DELL'IND						VI	ia A. Checchi, 29 061 23/2	AT# N-87 535736 ZHUGIA	493
								0		

- Vano con destinazione cucina con almeno una finestra(escluso soggiorno con angolo cottura);
- b) Unità immobiliari servite dall'ascensore;
- c) Impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;
- d) Riscaldamento autonomo;
- e) Doppio bagno di cui almeno uno con finestra e dotato di WC e Lavabo; il secondo bagno dovrà garantire al minimo WC e lavabo e complessivamente nell'immobile dovranno essere presenti tutti gli elementi (w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia);
- Interventi di manutenzione straordinaria interna di almeno due tipologie tra rifacimento integrale di almeno un bagno; rifacimento integrale cucina, rifacimento infissi o pavimenti per almeno 50%, il tutto accertato ed eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di stipula del contratto;
- Interventi di manutenzione straordinaria esterna integrale di impianti tecnologici comuni propri dell'edificio o facciate o coperture o scale e spazi comuni interni, ultimati da non oltre dieci anni, il tutto accertato ed eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di stipula del contratto;
- Porte blindate o porta rinforzata o comunque dotata di meccanismi antieffrazione;

i) Vetri termici o doppi vetri;

CONTAB PARE

- j) Abitazione sita in un comparto in cui siano presenti almeno tre dei seguenti servizi,esercizi commerciali, uffici pubblici, aree verdi pubbliche e servizi sociali;
- k) Edifici conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l) Edificio conforme alla normativa antisismica, con riferimento all'epoca di costruzione o di avvenuto adeguamento antisismico;
- m) Immobile unifamiliare (casa singola) o cielo- terra quest'ultimo dotato di giardino o cortile;
- n) Sistema di sicurezza o sistema d'allarme;
- o) Impianto di climatizzazione del quale fruiscono almeno 50% dei vani utili;
- p) Impianto solare termico per la produzione di acqua calda;
- q) Fabbricato con servizio di portierato;
- r) Immobile con piscina anche in uso comune;
- s) Impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

TOTALE ELEME	NTI OGGETTIVI n:(
	ETRI PER LA DETERMINAZIONE D		
SUPERFICE COM	NVENZIONALE MQ,	_	
AREA URBANA OMOG	ENEA: ZONA	_,SUB FASCIA	
FASCIA DI OSCILAZIO	NE : MIN/MAX €/MQ/		
CANONE CONCORDAT	O:		
MENSILE: €	,ANNUALE:		
•	ganizzazioni sottoscrittrici, sulla base de evolazioni fiscali e tributarie locali,	gli elementi oggettivi sopra dic	hiarati, anche ai
ATTESTANO			
descritto corrispondono relativamente all'immobil fabbricati del Comune di	to dalle parti circa gli elementi sub. N. 1 a quanto previsto dall'Accordo terri e sito in (PG) Via , nel foglio; particella; lio; particella; sub ,Cat. C/6 .;R.6	toriale vigente per il Comun n° , piano ° e dis ; subCat. A/ ;R.C	ne di stinto al Catasto
A) Il conduttore	p.l'Organizzazione Inquilini	UNIONE INQUILI IL SEGRETARIO REGINA Aurel Ribdel	
		····Via·Campo di Marte, 8/M - PEF Tel. 075.5056392 - Cel/ 340.60	RUGIA 72337
B) Il locatore	p.l'Organizzazione dei proprie		
		MANU	Z UBra
Dron-ash		-	Ec.
	A.P.P.C. IL PRESIDENTE PROV.LE (Dott. Claudio Moretti) Via A. Checch, 25 Tel. 075-5736441 06125 PERUGIA	SUNIA PROV. LE Il segretario CRISTIVA PIASTOCIA, 18 PERUGIA VIa de Maccio, 18 Tel 16 5064837/510 e.mail: suniaperugia@libero.it	FTDTI. COSE
CONFOLINA RE	Cocapei Charge: (Jal	LE COMA	D

Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.573644 hail:

06123 PERUGIA

ALLEGATO A

CONFEDNIZIA Ass. delia Papara dilizio delici	/
Via Sicilia, 87 H = 06791	
Tel. e(F) 075.3	Ć.,

perugia@iibeLOCAZIONE ABITATIVA (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

di seguito
II/La sig./soc. (1)
) compade in IOC9710DE XI/ XIIX SIE, I I J
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (e)
A) l'unità immobiliare posta in via
scala int composta di n vani, otte cucina e solvizi, e commacchina in seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in
comune o meno, ecc.)
comune o meno, ecc.)
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via
modo (5)
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :
1)
c) sicurezza impianti
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo1

(Durata)

e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

88

UNIONE INCOLLIN IL SEGRETARIÓ REGIONALE

Via Campo di Marte Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337









SICET W SINDACATO CASA e TERR

Articolo 2 (Canone)

A. Il canorle annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale t e depositato il presso il Comune ovvero dall'accordo integrativo sottoscritto tra (7) il domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornati ogni anno nella misura contrattata del che comunque per por por la contrattata del che comunque per por la contrattata del che contratt	di in el n.
ogni anno nella misura contrattata del, che comunque non può superare il 75% della secca" per la durata dell'opzione. (8)	o a e
B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3 della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date	i ,

Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al scatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ± 1 mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo signache la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa vérifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia:.....(10)

CONFEDILINIA - APE

Articolo 4 (Oneri accessori)

CONFEDERAZIO! PICCOLA PROPRIE Coordinatore Region

BILIARS a Balduca

Tel. 34

Email: segreter ுர்க்காa@gmail.com

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non

UNIONE INQUILINI IL SEGRETARIO REGIONALE

Via Campo at Marte M - PERUGIA Tel. 075.5056392 **5**11. 340.6072337









15-3-2017

superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro... SUNIA FROV. LE salvo conguaglio (12).

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

II Segretario CRISTINA PLASTRELLI PERUGIA - Vivi de Praccilo, 13 Tel. 075 | 1943/7110 e.mail: suniaperugia@ibero.it

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

CONFEDILIZ

Articolo 6 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7

(Uso)

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/38 me tissol vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci

Coordinatore Regional Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@amail.com

Articolo 8

(Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

......ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

UNIONE INQUILINI

Via Campo di Marte, 8 4 - PERUGIA Tel. 075.5056392 - Oell. 340.6072337





SINDAC

CASA @?





U.N.A.A.T. UIL Provincia of Perugia ria Ruggero D'Andreotte 5/A 06124 PERUGIA 15-3-2017

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 62



Articolo 10 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di

Articolo 13

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con giorni festivi oppure con le seguenti

......

Articolo 14

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, Ella legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive granizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del Ecatore e del conduttore.

© operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e

UNIONE INQUIZINI IL SEGRETARIO RE

Via Campo di Marte, 9/M - PERUGIA Tel. 075.50**56392 - Cell. 340.6072337**









CCOLA PROPRIETA' LAM

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIA

Serie generale - n. 62

15-3-2017

conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

CONFEDITION - APE Ass della Popriet did mendite Pass di Fili Via Sicilia, 39NX 06128 PERUSI Tel. e Fax 075 505825

Articolo 15 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole:

Altre clausole:

DINIA PHOV.LE
II Segreta io
CRISTINA PIASTRELI
PERUGIA - Via del madillo 18
Tel. 075 50698 7/8 10
e-mail: sumiapperuga @nicero.it

Letto, approvato e sottoscritto

Il locatore

SINDACATO DIOLILI
CASMON PIASTRELI

CASMON PIASTRELI

CASMON PIASTRELI

PERUGIA - Via del madillo 18
Tel. 075 50698 7/8 10
Tel. 075 50698 7/8

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.

Il conduttore

CONFAPPI
CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

UNIONE INQUIDINI
IL SEGRETARIO REMONALE 92

Via Campo di Marte 9/11 PERUGIA Tel. 075.5056392 - Oell. 340.6072337









U.N.T.A.T. - UI Profibcia di PerugVia Ruggate D'Andfeotte

061,4 PERUGIA

(2) L'assistenza è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto

(A) Cancellare la parte che non interessa.

- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata minima è di anni tre.
- (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (8) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.
- (9) Massimo tre mensilità.
- (10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro
- (11) Per le proprietà di cui all'art. I commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spes

a)	spese	generali
b)	spese	ascensore
c)	spese	riscaldamento

CONFAPP CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE d) spese condizionamento Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci e)

Tel. 368.3351068 f) Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il











conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

corrispondere in	o dall'articolo 10 di detta legge. alità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, rate alle seguenti scadenze:	da
al	.euro	
al	.euro	
al	.euro	
alsalvo conguaglio.	euro,	

- (12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.
- (13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

Macello, 18 069837/810 aperugia@libero.it

UNIONE IND IL SEGRETARIO

Aurel Ribac
Via Campo di Marie, 8/M - PERUGIA Tel. 075.5056392-Cell. 340.6072337

di Perugia eotto, 5/A ERUGIA

CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

CONFED ZA - APE 4s della Propriet Augustic From di Paugia Via Sialla, 397 (6128 PERUGIA Ta... e Fax 678.5036212

A TO PROVILE (DotA Tel. 075.5736441

TERRITORIO

Via A. Checoni, 29 08123 PERUGIA





Via Campo di Marte, 8/M - PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 840.6072337

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITAL

PEDER.CASA
AW Marta Serrolla
Segretario Regionale dell'Umbria
Serie generale - n. 62

/

ALLEGATO B

SUNIA PROV.LE

II fegretario

CRISTINA PHASYRELLI

DEBILITA VI dal Magglio 18

LOCAZIONE A PRINCIPALI DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 difference 1998, 7.7431, articolo 5, comma 1)

CATO INQUILI

•
II/La sig./soc. (1)
A) l'unità immobiliare posta in piano
scala int composta di n vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei
seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in via
n piano scala int composta di n vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5)
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :
p) prestazione energetica:
c) sicurezza impianti
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)

Articolo 2

Il contratto è stipulato per la durata dimesi/giorni (6), dal al, allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna


(Esigenza del locatore/conduttore) (4)

U.N.I.A.T. - UIL Provincie di Perugia Via Ruggeld D'Andreotto, 5/A 06124 PERUGIA

disdetta.

IL PR SIOVAL PROV.LE (Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441
US123 PERUGIA95 ___

CONFEDIL XIA - APE Ass. delia Propose Caracana Processione Via Sidilia, 39 X 105128 PERCUSA Tei. e Fak 175.50562.2



Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.33510.68 15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

	B) Ai sensi di quanto previsto dall'art.	2. comma	4 del decreto N	Minister	o delle inf	rastrutture e	
	trasporti, ex art. 4 comma 2 legge 43	31/98, e dal	l'Accordo territ	toriale t	ra	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	depositato il presso il Comu						
Ë	sottoscritto tra (7) in data						
<u>a</u>)	presente locazione ha	natura	transitoria	per		seguente	
dell'I	motivo(Il presente periodo non si applica ai con				20 giorni)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
。	(ii presenie periodo non si applica di con	urani con ai	iraia pari o injer	riore ai	su giorni)		
giog							
ŏ	(Inademnim	Articŏl o ento delle m	o 3 odalità di stipulo	a)			
Segretario Regionale dell'u	(
Seg	Il presente contratto è ricondotto alla di 1998, n. 431, in caso di inadempimento						
	4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infi						
	2 della legge 431/98.		1- 3::1:1:4	رالانداد	.11	1	
L.	In ogni caso, ove il locatore abbia dichiarando di volerlo adibire ad un uso						
-!	nel termine di sei mesi dalla data in cui h	a riacquistat	o la detta dispon	nibilità,	a tale uso,	il conduttore	
Ó §	ha diritto al ripristino del rapporto di loc eggi il 431/98 o, in alternativa, ad un r	azione alle (condizioni di cu in misura nari a	ı all'artı ı trentas	colo 2, cor ei mensilit	nma I, della à dell'ultimo	
T i	carine di locazione corrisposto.						
ڒڿ	Alexa ente articolo non si applica ai co	ntratti con d	urata pari o infe	eriore a	COIV	CELIFUATIONIE	
				\ ~	···	PROPRIETA' IMA Regionale Giusep Tel. 368 3351060	
$\bar{\mathbf{z}}$	5	Articolo		CK E	mail: searete	Tel. 368.3351068	pına Balducci
J)		(Canon	<i>?)</i>	Ũ,	sogrejo	eria.confappiumbrid	a@gmail.com
	A. Il canone di locazione è convenuto	in euro			, im	porto che il	
	conduttore si obbliga a corrispondere bancario, ovvero	nel domicil	in n	rate eg	o a mezzo mali antici	di bonifico nate di euro	
	ciascuna, alle seguenti dat	te:			(4))	
	B. Nei Comuni con un numero di abita	nti superior	a diecimila co	ome risi	ultanti dai	dati ufficiali	_
	dell'ultimo censimento, il canone di loc	cazione, seco	ondo quanto sta	bilito d	all'Accord	o territoriale	7.34 2,5/4
	depositato il presso il Comune d	ii, o	vvero dall'Acco	ordo inte	egrativo (7) sottoscritto	
	tra in data, è convenuto in obbliga a corrispondere nel domicilio d	euro iel locatore	ovvero a mezzo	, ппро o di boi	nifico banc	cario, ovvero	
	rate egua	ali anticipate	di euro		ciascuna,	alle seguenti	1.5 g. 2. 4.5 g. 2. 0.5 g. 3. 0.5 g. 3.
17	date:(Il periodo B non si applica nei contrati		nari o inferiore	e ai 30 g	rio rni)		<u>₹</u> ₹
2 5							Via P
	C. Il canone di locazione, secondo quan legge n. 431/1998, è convenuto in euro.						
	nel domicilio del locatore ovvero a me	zzo di bonit	ico bancario ov	vero		, in n.	
	rate eguali anticipate			ascuna,	alle seg	guenti date:	<i>j</i> :
	(Il periodo C non si applica ai contra	tti con durat		e ai 30	giorni)		
	,		HITZLA - APE				1
		Ya sidik, 39 4 Tali e Fax	-X6128 PERUGÍA OVÁ.5058212				
н	UNIONE INQUILINI SEGRETARIO REGIONALE	— 96					
1	Aurel Pibay	70					
Via Te	a Campo di Marts, 8/14 LPERUGIA I. 075.5056392 - Cey. 340.6072337						
	y			420			

Comune di Spello Prot. n.0009451 del 10-05-2024

CASTINA/PIASTRELLI
PRINCIPLA VA del Magello, 18
THE CONSTRUCTION (18)

A.P.P.C.
IL PRESIDENTE PROV.LF
(Dott. CASY Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441
08123 PERUGIA

SICETUMBRIA SICETUMBRIA SICENTO MOUNIA SICENTRITORIO

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RRITORIO Serie generale - n. 62

Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) a
locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
pari a n mensilità del canone (8), non imputabile in conto canon
e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito
cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità
immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia: (9)

Articolo 6

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro.......... (11), salvo conguaglio.

(Il presente antibalo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARI

Coordinatore Regionale Giuseppina Balduce

Tel. 368.3351068
Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

Articolo 7

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

CONFEDITOR - APE Ass della Proprieta di Proprieta della Proprieta della Proprieta di Proprieta della PERUGIA Tel. e Fax 075.505321.2

Articolo 8 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto,

UNIONE INQUILINI IL SEGRETARIO BEGINNALE

Via Campo di Marte, 8/M DERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337









D.N.-LA. J. - UIL Provincia di Perugia a Riggero CAmstrotto, 5/A 06124 PERUGIA

UNIONE INQUILINI IL SEGRETARIO AEGIONA! Aurel(Rib Via Onmpo di Marte

45[912075.5056392 - C

Via A. Cneschi, 29 - Tel. 075.5736441 06123 PERUGIA

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

> Articolo 9 (Uso)

immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti ersone attualmente con lui conviventi:

...... Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte. 'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 11 (Consegna)

CONFAPP CONFEDERAZIONE PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

Coordinatore Regionale Giuseppina Balducc Tel. 368.3351068 Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:...... di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

> Articolo 12 (Modifiche e danni)

湖 conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti

che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.







Comune di Spello Prot. n.0009451 del 10-05-2024 E PROV.LE Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736 And Vincia di Porugia EDER.CASA Via Ruggero D'Andreotto, 5/A 08123 PERUGIA 0124 PERUGIA Marta Serpolla Regionale dell'Unionarale - n. 62 Segletario TALIANA 15-3-2017 ETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA il Segretar CRISTINA PIAS PERUGIA - Via de Articolo 13 Tel. 075 506 (Assemblee) e mail: suniaper

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 14

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n.192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

CONFAPPI
CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.3351068 Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

Articolo 15 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

(Il secondo periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

CONFEDUCIA - APE as cela fopern diludrim free di Pauga Via Sidilia, 3914 16128 PERUGIA Tol. e Fax 015.50582.2

Articolo 16

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e

UNICIONE INCULINI
IL SESSENTATARIO REGIONALE
ALAUREI RIBAG
VIN GARABORO MAMARTE, 8/M - FERUGIA
Tel 079 50 50 50 50 292 40 611. 340 60 723 37









15-3-2017

Serie generale - n. 62

conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

CONFAPPI
CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA' IMMOSILIARE
Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci
Tel. 368.3351068
Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

Articolo 17 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole	······con!	EDINIA DE
Letto, approvato e sottoscritto	Ass. della Fi Via, Steph	voeta differentia Program 39H 16128 732101A Exx 5.50000
, li	SUNIA PROVILLE	U.M. A.T Perusha Provincia di Perusha Provincia di Perusha Via Rugero PERUGIA 06184 PERUGIA
Il locatore	CRISTING XX Cello, 18	Via Ruger PERUGIA
Il conduttore	PERUGIA - 18 000 20 70 10 Tel. 075 000 20 70 10 e.mail: suniape leja@ilbe. 6.if	go.L

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.

Il locato	re				
-----------	----	--	--	--	--

Il conduttore

UNIONE INCUILINI

Via Campo di Marte, 8/M/- PERUGIA Tel. 075.5056392-Cell. 340.6072337









FEDER.CASA Avv. Marta Serpolia ale dell'Umbria Marta Serpolla gretario Regiønale dell'Umbria Serie generale - n. 62

CRISTIN

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELI EPUBBLICA ITALIANA

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) L'assistenza è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo del decreto legislativo n. 286/98. CONFEDICA II Se retario

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condinaiso comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

Via Sicilia, 39H

(6) La durata massima è di mesi diciotto.

(7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori)

(8) Massimo tre mensilità.

(9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(10) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.


La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerno il riparte delle relative spese:

Jac.
ř
Y
Via

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva

101

UNIONE INQUIL IL SEGRETARIO REG Aurel Riba Via Campo di Marte,/8/100 Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337



Andreotto, 5/A

e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Pei	la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, d
cor	ispondere inrate alle seguenti scadenze:
al.	euro
	euro
al.	euro
al.	euro
sal	o conguaglio.

(11) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(12) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

> UNIONE INQUI Aurel Ribad

PERUGIA Via Campo di Marte 8/M Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337

indréoti:

CONFAPPI CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.3351068

Email: segreteria.con/appiumbria@gmail.com

CRISTIN PERUGIA - \ Tel. 075

> BRIA BRICH

ORIO

fa Çelpolla Regretario Regionale dell'Unibria


CONFED Via Sicilia, 3

Via A. Checchi, 29 - Tel. G. 5.5736441

06123 PERUGIA



102



15-3-2017

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 62



IMPIANTI SPORTIVI

Installazione e manutenzione straordinaria Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)

C C

C

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione e sostituzione dell'impianto Acquisti degli estintori Manutenzione ordinaria

L L

L

Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi

L

IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE **DATI INFORMATIVI**

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare

Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare

C

PARTI COMUNI Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico
Manutenzione ordinaria di tetti e lastrici solari

Tel. 368.3351068

CONTEDERAZIONE DELLA
PROPRIETA' IMMOBILIARE
Tel. 368.3351068 C Manutenzione straordinaria di tetti e lasuroi solari lel. 368.3351068 lel. C Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti C Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C Installazione e sostituzione di serrature L Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati \mathbf{C} Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, L armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli \mathbf{C} segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide

e altro materiale di arredo Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile

Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominialt

C

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti

Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario

CONFEDILIZIA - AFE - 06128 PERUCIA

UNIONE INORITIMI IL SEGRETAR

Via Campo di Marte Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337









111

Comune di Spello Prot. n.0009451 del 10-05-2024

U.N.J.A.T. - UIL
Provincia al Perugia
Via Ruggaro D'Andreotto, 5/A
Via A. Che
O6124 PERUGIA

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A.P.P.C.

A.P.P.C.

A.P.P.C.

Dott. Claudio Moretti)

Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441

06123 PERUGIA

15-3-2017

Serie generale - n. 62

Rifacimento di chiavi e serrature		C
		C
Tinteggiatura di pareti	;	C
Sostituzione di vetri	••	C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo,		
dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale		
di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualu	ınque	
altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare		
		C
Verniciatura di opere in legno e metallo		C
Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento		C
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizioname	nto L	
,		
PORTIERATO		
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi		
previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima,		
premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	L10%	C90%
Materiale per le pulizie	L1070	C9070
	L10%	C90%
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.		
Manutenzione ordinaria della guardiola	L10%	C90%
Manutenzione straordinaria della guardiola	L	
S.CELI WIND		
PULIZIA		
Spese per l'assunzione dell'addetto	L	
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali		
e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,		
ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.		С
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta	L	
Spese per le pulizie appaltate a ditta		C
Materiale per le pulizie		Č
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia	L	Č
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia	L	C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immono	lizia	C
		C C C
Tassa rifiuti o tariffo contitutivo) i	C
PICCOLA	DELLA	C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori Sacchi per la preraccolta dei rifiuti FICCOLA PROPRIETA' IM Coordinatore Regionale Giuse Email: sea Jel. 368.3351066	MOBILIARE L	a
Email: sea etais	ppina Balducci	С
and the state of t	ia@am~:i	
SGOMBERO NEVE	- gridii.com	
Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso	EDER Serpolls	26 <u>01</u> 695
CONFED UÍZA - APE	Choleag bin	24°
455 Julio Proprieto ĉiu) godello Prov. di Perugio	EDEM Serrons	
LEGENDA Via Sirilia, 39h - 16128 PERUGIA L = locatore T∋l. e Fax 075.5058212	SIIOQI SE THEOLIS	.3
C = conduttore	ASAD	
C = conduttore	\	
SUNIA		*
The state of the s		
CRISTING PARTY OF THE PERUGIA - VIGORIA - VIGO		
Tel. 075 300901 Cero.it email: sun:aperusus bero.it	1	
email: Stiffwaper 10		
UNIONE INQUILINI — 112 —		
IL SEGRETARIO REGIONALE		
Aurel Ribde	2. 2. E.	
Via Campo di Marte, 6M - 59UGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337		
161. 070.3030332 - 061. 390.0072337	图图 建氯酚	
•		

IL PREFIDENCE PROV.LE
(Dott. Calvalor Moretti)
Via A. Checcini, 29 - Tel. 075.5736441

15-3-2017

COMune di Spello Prot. n.0009451 del 10-05-2024

U.N.I.A.T. - UIL
Provincia di Perugia
Via Ruggero D'Andreotto, 5/A
06124 PERUGIA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Avv. Matta SerpoliaServe generale - n. 62

CONFEDILIZIA - APE
Associal Primer I diam della Prov di Perugia
Via Sicilia Primer I diam della Prov di Perugia
Via Sicilia Primer I diam della Prov di Perugia
Via Sicilia Primer I diam della Prov di Perugia

UNIONE INQUILINI
IL SEGRETARIO REGIONALE
Aurel Riber

Via Campo di Marie, 8/4/ PERUGIA Tel. 075.5056392 Cell. 540.6072337 CONFEDILIZIA - APE
Ass della Proporti dii della Prov. di Perugia
Via Sicilia 247 - 06128 PERUGIA
Tel. e 1 075.5058212
SUNIA PR

Il Segretario CRISTINA PIASTATA PERUGIA - Via della dicio, 1.3 Tel. 07355 59857/810 e.mall: sunia perugia @l. sero.ir ALLEGATO E

SICET UMBRITA

PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE' MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

CONFAPPI
CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
Coordinatore Regionale C

Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.3351068 Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Allegato stabilisce, in attuazione dell'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431 del 1998 "le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione" attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dello articolo 6:

- controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.

Articolo 2

(Richiesta per l'avvio della procedura)

La parte interessata ad attivare la procedura rivolge ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, richiesta per la procedura di negoziazione paritetica e conciliazione presentando istanza nelle forme previste dall'Organizzazione.

L'Organizzazione, valutata l'ammissibilità della richiesta, indica il negoziatore. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.









= 11.

A.P.B.C.
IL PRESIDENTE PROV.LE
(Dott. Claudio Mcretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441

U6123 PERUGIA

15-3-2017

di Ciello Prot. n.0009451 del 10-05-2024

L. J. J. A. T. - UIL

Provincia di Perugia

Via Ruggiro D'Andreotto, 5/A

06124 PERUGIA

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITAL

Segretario Regionale dell'Umbri

Serie generale - n. 62

INQUILII.

ERRITORIO

CONFEDERIA - APE II Segretario

Assulta Prometa VI della Prov. di Perugia
Via Sicilia, 39H - 16128 PERUGIA
Via Sicilia, 39H - 75.5058212

Tel. e Fax 075.5058212

Articolo 3 (Comunicazione)

L SEGRETARIO REGIONALE

Aurel Rifac

Via Campo di Marte, MA PERLIGIA

Tel. 075.5056392 - Cell. 240.6672337

SINDACATO

CASA

UNIONE INQUILIN

Il negoziatore indicato provvede, nel termine di 7 giorni dalla presentazione, a dare comunicazione all'altra parte della richiesta ricevuta allegando l'istanza sottoscritta dal richiedente, copia del presente Allegato E e dichiarazione di adesione alla procedura.

Tale dichiarazione contiene l'indicazione della Organizzazione scelta dal ricevente e la sottoscrizione da parte del negoziatore da questa nominato.

Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della adesione ovvero in caso di esplicito rifiuto, l'Organizzazione comunica alle due parti il mancato esito.

Articolo 4

(Ruolo, obblighi e condotta dei negoziatori)

I negoziatori non assumono poteri decisionali o arbitrali e sono tenuti a svolgere il loro ruolo con diligenza e imparzialità con la finalità di consentire alle parti, con il necessario apporto di competenza ed esperienza, il raggiungimento di un accordo.

E' loro obbligo astenersi dal partecipare alla procedura, ovvero di sospenderne il proseguimento se iniziata, ove ravvisino motivi, anche sopraggiunti, connessi ai rapporti con le parti, che costituiscano possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

E' loro obbligo astenersi dall'assumere il ruolo di difensore o arbitro o conciliatore in qualsiasi procedimento di natura contenziosa instaurato tra le parti.

E' loro obbligo portare a termine le procedure di negoziazione per le quali sono stati nominati. Solo nel caso di comprovata impossibilità a proseguire l'adempimento dell'incarico ricevuto, l'Organizzazione di riferimento nomina un nuovo negoziatore.

CONFAPPI CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@gmaj

Articolo 5

(Obblighi di riservatezza)

La procedura di negoziazione è riservata e non è consentita la verbalizzazione di qualsiasi dichiarazione, comunicazione e scambio di informazioni.

E' vietato a negoziatori, parti, tecnici, consulenti e comunque ad ogni altro partecipante alla negoziazione ed agli incontri conseguenti, di comunicare a terzi quanto appreso nel corso della procedura.

E' altresì vietato, in ogni eventuale procedimento giudiziario o arbitrale o conciliativo relativo alla stessa controversia, avvalersi delle informazioni di cui i partecipanti abbiano avuto conoscenza in ragione della loro presenza alla procedura.

Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il negoziatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura, a testimoniare, nel corso del giudizio eventualmente promosso sulla stessa controversia, in merito ai fatti ed alle circostanze di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione della procedura

I negoziatori ed ogni eventuale collaboratore sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal D. lgs n.196 del 2003.

SINDACATIO INCUINA

CASA &

TERRITORIO

Articolo 6

(Avvio della procedura)

Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita.

I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia.

I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.

Articolo 7

(Nomina di consulenti)

Ove la particolare natura della controversia lo richieda, le parti possono concordare la nomina di un consulente tecnico terzo sulla base di criteri di scelta condivisi e il cui onere ricade sulle due parti in uguale misura.

Articolo 8

(Proposta di risoluzione)

Al termine della procedura, la Commissione, ove richiesto concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del Codice civile.

Il verbale stabilisce altresì ogni conseguente adempimento fiscale e contrattuale a carico delle parti, compresa la possibilità dei stipulare un nuovo contratto, per assicurare compiuta attuazione dell'accordo.

FEDER.CA UNIONE INQUILIN AM Marta Serpoile Segretario Regionale dell'Umpria IL SEGRETARIO REGIONALE tario 17A01858 Aurel Ribac ASTRELLI Via Campo di Marte 8/M al Macello, 18 9837/810 RUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 34 .6072337 a@libero it CONFAPPI CONFEDERAZIONE DELLA SETA' IMMOBILIARI PICCOLA P opina Balducci Coordinatore Francisco D'Andreotto, 5/A Tel. 5 PERUGIA Email: segreteria.contappiumbilia@ginali.com IL PRESI CONFEDIL XIA - APE Ass. dello Propreto Edito di di francio Resigno Via Sicilia, 391 - 06128 PERUGIA Tel. e Fax 075.5058212 (Dott. 🖎 Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441